

1303/15



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 712

PETRONI STUDIO LEGAL

MARINELLI PROC. PENALE

IMPORTO ORDINATIVO
1.710,08

IBAN: IT14X0200815807000102425239

DELEGAZIONE DEL PAGAMENTO

COMANDO NELLE CARTE PENALE 8512/11

PAGAMENTO FATTURE N.
6961



IMPORTO LORDO	€	1.710,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.710,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.710,08
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1954

1954

1954



00146330733
01/03/15

IMPORTO ORDINATIVO	
€	1.710,08

17410736
1.099

IBAN: IT14X0200815807000102425239

USALE DEL PAGAMENTO

512/11

PAGAMENTO FATTURE N.
6961 .

IMPORTO LORDO	€	1.710,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.710,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.710,08
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

ESTREMI DELIBERA
ART.24 ST.

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]



Spett.le

Azienda Mobilità Area di Taranto - Amat

Via C. Battisti 657 – 74121 Taranto

oggetto: Amat – Martinelli (Vs. prot. 20234/uag)

Con riferimento all'incarico a suo tempo affidatomi in relazione alla pratica in oggetto (vs. prot. 20234/uag), allego parcella 174/2015 per l'attività espletata nell'interesse dell'Azienda.

Cordiali saluti.

Taranto, 18 giugno 2015

Avv. Claudio Petrone

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 APR 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-06-2015	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA 7/5/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Non trovò l'incarico, delego
ad ogni buon vento sentendo che
essi si riceve le esclusioni per
mi. legge di



**Studio Legale
PETRONE**

NOTA SPESE DATA REGIONERIA

Via Gioviazzi, 91
74123 Taranto
Tel. +39 099.4521480
Fax +39-099.4521490

www.studiolegalepetrone.it
e-mail: avvpetrone@libero.it

Associazione Professionale

FIRMA DEL PERITO IL RESP. UNITA' PERSONALE Off. supervisione	DATA DATA
--	--------------

Spett.le
AMAT SPA
Taranto

Vs Prot nr. 20234

Procedimento penale Martinelli / Amat Spa

Con riferimento al procedimento penale in oggetto, rimetto in allegato copia della sentenza del Tribunale di Taranto e progetto di parcella relativo alla attività da me espletata nell'interesse dell'azienda.

Cordiali saluti.

Taranto, 14.9.2015

Avv. Claudio Petrone

Azienda per la riciclaggio nell'area di Taranto

Proc. n. 6954

del 15 APR. 2015

- AD: Amministratore Delegato
- DS: Direzione Generale
- DA: Direzione Amministrativa
- DT: Direzione Tecnica
- CA: Appalti / Contratti
- CM: Commerciale / Marketing
- CC: Contabilità / Bilancio
- ES: Esercizio / Sosta
- IS: Informatica / Statistica
- MT: Manutenzione / Tecnica
- HR: Risorse Umane
- PR: PRON. SINISTRA
- RG: Ufficio Regioneria
- ST: Staff Qualità



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Penale

in composizione monocratica

DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

Il Giudice Dr. Giovanni CAROLI all'udienza del 18 marzo 2015
con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa M. Paciariello V.P.O. delegato
l'assistenza del Cancelliere Dr.ssa Maria Annunziata Gallo
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

MARTINELLI Christian - nato a Taranto il 15.03.1990 ed ivi residente
alla via Mazzini, 150 - elettivamente domiciliato in Taranto alla via Crispi,
18 presso Caropreso Maria Desirè

LIBERO - GIA' CONTUMACE

IMPUTATO

Per il reato p. e p. di cui agli art. 477 e 482 c.p., per aver contraffatto un
permesso per residenti che consentiva l'accesso in zona a traffico limitato
esibendolo sul parabrezza dell'autovettura Peugeot 106 tg. BB207DY
(mentre il permesso autentico, riportante lo stesso numero di quello
falsificato n. 7367, era stato rilasciato a CATOZZELLA Daniele per il
veicolo Nissan Micra tg. CG862HG).
In Taranto, il 13.09.2011

N. 992/2015
REG. SENT.

N. 6500/13
R.g. Dib.

N. 8512/11
R.G.N.R.

N.
Repertorio

N. 586/15
Mod. 2/A/SG

Depositata in
Cancelleria

il ///////

IL CANCELLIERE

Visto:
Il Procuratore
Generale

Data
irrevocabilità

Comunicaz. ex art. 15
Reg. es. C.p.p.

Comunicaz. ex art. 27
Reg. es. c.p.p.

Comunicaz. Ex art. 28
Reg. es. C.p.p.

Compilata scheda il

N.
Mod.3/A/SG



Con l'intervento del difensore di fiducia Avv. Leonardo Laporta, assente, sostituito ex art. 97 4° comma c.p.p. dall'Avv. Ciro D'Alò, presente.

Con l'intervento della costituita Parte Civile AMAT s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, assente, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Petrone, assente, sostituito ex art. 102 c.p.p., con delega orale, dall'Avv. Maria Chiara Lerario, presente.

Le parti hanno concluso come segue.

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione.

Il difensore della Parte Civile conclude chiedendo la condanna dell'imputato e si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita.

Il difensore dell'imputato conclude chiedendo l'assoluzione del proprio assistito; in subordine, applicarsi il minimo della pena e i benefici di legge.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Tratto a giudizio con decreto del 5.2.2013 per rispondere del delitto di cui all'art.477-482 c.p., meglio descritto in epigrafe, MARTINELLI Christian veniva dichiarato contumace all'udienza del 3.7.2013 (risultando perfezionata la notifica del d.c. con consegna al suocero convivente Caropreso Michele in data 26.4.2013). All'udienza del 22.1.2014, si costituiva parte civile Amat s.p.a. ed il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti. All'udienza del 2.4.2014, mutata la composizione fisica dell'organo giudicante, le parti prestavano il consenso all'utilizzo della sommaria ricostruzione del delitto, redatta in data 13.9.2011 dagli agenti di P.g. Bianchi e Laserra. All'udienza del 29.10.2014, rendeva l'esame testimoniale Pizzoleo Cosimo, proprietario dell'auto Peugeot tg.BB 207 DY (cfr. estratto A.c.i., agli atti) sul cui cruscotto era esposto il permesso per parcheggiare in sequestro. Le parti inoltre prestavano il consenso all'utilizzo probatorio della relazione di servizio degli operatori di mobilità Pilone e Leucci del 13.9.2011.

All'udienza del 18.3.2015, raccolte a verbale le conclusioni delle parti, Il Giudice pronunciava il dispositivo trascritto in calce.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale non residuano dubbi sulla responsabilità dell'imputato per il delitto di uso di autorizzazione amministrativa contraffatta (art. 489, 482, 477 c.p.), in questo dovendosi riqualificare il delitto di contraffazione contestato (art.482, 477 c.p.).

Tanto si può affermare alla stregua della predetta relazione di servizio a firma degli operatori Pilone e Leucci i quali attestavano che in data 13.9.2011 l'autovettura Peugeot 106 tg.BB 207 DY sostava in via Crispi all'altezza del civico 22, in area soggetta al pagamento della tariffa oraria per il parcheggio, esibendo il permesso per residenti della zona C del centro urbano n.7367, valido dal 10.11.2010 al 30.11.2011 (cfr. foto corpo del reato agli atti).

Gli operatori richiedevano la verifica del documento all'ufficio Amat preposto al rilascio dei permessi di parcheggio per residenti constatando (cfr. stampa schermata Amat "Gestione permessi parcheggio", agli atti) che quel numero di permesso (7367) corrispondeva ad altra autovettura (Nissan Micra tg. CG 862 HG, appartenente a tale Catozzella Daniele), e si riferiva ad altra area, quella A, ove consentiva il parcheggio in altro arco temporale di validità (dal 9.6.2011 al 30.6.2012).

Un ulteriore atto di indagine, parimenti acquisito col consenso delle parti, costituito dalla sommaria ricostruzione del fatto a firma degli agenti Bianchi e Laserra, in servizio presso la Polizia municipale di Taranto, consente di riscontrare quanto sopra narrato.

Gli agenti infatti, sopraggiunti nell'immediatezza su richiesta degli operatori Pilone e Leuzzi, preso atto dell'esposizione sul parabrezza della Peugeot del permesso in oggetto, accertavano che l'auto era intestata a Pizzoleo Cosimo, nato a Taranto il 13.1.1935 e residente in Talsano in via Domenico Savino n.142. Vedevano inoltre sopraggiungere, alle ore 11.30, l'odierno imputato, il quale, in possesso delle chiavi del veicolo, consegnava agli agenti il permesso innanzi descritto, debitamente sottoposto a sequestro probatorio ex art. art. 354 c.p.p., convalidato dal p.m. ex art. 355 c.p.p. con decreto depositato il 14.9.2011 (provvedimento agli atti, unitamente al corpo del reato, custodito all'interno di busta sigillata).

Sentito all'udienza del 29.10.2014, l'intestatario dell'autovettura, Pizzoleo Cosimo, dichiarava di avere prestato il veicolo all'odierno imputato, su richiesta del padre di quest'ultimo, suo amico di vecchia data, per alcuni mesi (a partire dal 15 aprile 2011), in quanto il MARTINELLI, all'epoca disoccupato, ne aveva rappresentato la necessità.

Tanto premesso in ordine alla descrizione del fatto storico, procedendo alla relativa qualificazione giuridica, appare configurarsi l'uso da parte di un privato di una autorizzazione amministrativa contraffatta punito dagli artt.477, 482, 489 c.p.

Va infatti considerato che il MARTINELLI esibiva all'interno di una macchina non di sua proprietà il permesso per parcheggiare e che non è provata l'identità dell'autore della falsificazione (cfr. a



contrario Sez. 5, Sentenza n. 47079 del 24/06/2014 Ud.: "Integra il reato di falsificazione materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477- 482 cod. pen.) e non quello di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), la condotta di colui che espone all'interno della propria autovettura una riproduzione fotostatica a colori di un contrassegno con autorizzazione per invalidi al parcheggio di autoveicoli, in quanto l'uso personale - nell'interesse proprio - del documento falso consente di ritenere che il soggetto in questione, direttamente o ricorrendo all'opera altrui, sia l'autore della contraffazione").

E' invece incontestabile, alla luce della attestazione degli agenti della Polizia Municipale. oltre che delle dichiarazioni del teste Pizzoleo, l'uso del suddetto permesso contraffatto da parte dell'imputato, ragione per la quale il delitto contestato deve essere riqualificato in quello di uso dell'atto contraffatto da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione (art.489 c.p.).

L'elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza della falsità del permesso, è evincibile dalla circostanza che il proprietario del veicolo Pizzoleo Cosimo, amico del padre dell'imputato, risiedeva in Talsano e non in Taranto, sicchè, anche ad ammettere che il permesso contraffatto fosse corredo dell'auto sin dal momento della consegna al MARTINELLI, quest'ultimo doveva sapere che il Pizzoleo non avrebbe potuto essere titolare di un legittimo permesso di parcheggiare nell'area C della città di Taranto, poiché appunto non ivi residente.

Né una diversa versione dei fatti è stata offerta dall'imputato, restato contumace.

Venendo al trattamento sanzionatorio, la piena incensuratezza dell'imputato e la sua giovane età (21 anni all'epoca dei fatti) fondano il riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre che il riconoscimento dei doppi benefici di legge di cui agli artt.163 e 175 c.p., potendosi su tali elementi fondare la prognosi di non recidivanza.

Può pertanto applicarsi la pena di mesi due/ di reclusione, condizionalmente sospesa, così determinata: p.b. per il delitto di cui all'art.477 c.p. (falsità materiale commessa dal p.u.) mesi sei di reclusione (pari al minimo edittale), ridotta di un terzo ex art.482 c.p. (falsità commessa dal privato) sino a mesi quattro di reclusione, ridotta di un terzo ex art.489 c.p. (uso di atto falso) sino alla pena mesi due, giorni venti di reclusione, ridotta sino ad un terzo ex art.62 bis c.p. pervenendosi alla pena finale di mesi due di reclusione.

Consegue ex art.535 c.p.p. la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ex art.537 c.p.p. la dichiarazione di falsità del predetto permesso di parcheggio ed infine ex artt. 262 co.4 c.p.p. e 240 co.2 c.p., trattandosi di corpo del reato il cui uso integra illecito penale, la confisca e distruzione del permesso in oggetto.

Indubbia è l'esistenza del danno arrecato all'Amat s.p.a. quale società titolare del diritto alla riscossione delle tariffe dei parcheggi, il cui credito contrattuale veniva eluso dall'esibizione del permesso. Tale danno può essere equitativamente liquidato in euro 500,00, ivi inclusi i danni morali, tenuto conto del periodo di utilizzo dell'auto- e dunque verosimilmente anche del permesso contraffatto- non particolarmente esteso (dall'aprile del 2011, come dichiarava il teste Pizzoleo a pag.7, sino al 13 settembre dello stesso anno, momento nel quale la P.g. sequestrava il permesso).

La valutazione equitativa si impone in difetto della prova del numero delle occasioni di utilizzo del falso permesso e della estensione temporale della permanenza del veicolo nell'area a pagamento.

L'imputato dovrà inoltre rifondere le spese di costituzione in giudizio nei confronti della predetta parte civile, liquidate, in base alle vigenti tabelle, nella misura di euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.

P.q.m.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara MARTINELLI Christian colpevole del reato di cui all'art.489-482-477 c.p., in questo riqualificato il delitto contestato in rubrica, e concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.

8 E



Concede all'imputato i doppi benefici di legge.

Visto l'art.537 c.p.p.

Dichiara la falsità del permesso residente zona C n.7367, con numero di rinnovo 28054.

Visti gli artt.262 co.4 c.p.p. e 240 co.2 c.p.

Dispone la confisca e la distruzione del predetto permesso.

Visti gli artt.539 e 541 c.p.p.

Condanna il suddetto imputato al risarcimento del danno arrecato alla costituita parte civile A.M.A.T s.p.a., in persona del legale rappresentante, liquidato in complessivi euro 500,00 e alla rifusione in favore della medesima delle spese processuali nella misura di euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.

Motivazione contestuale.

Taranto 18.3.2015

Il Giudice
Giovanni Caroli

